

Diritto dell'Unione europea – Lunedì 11 maggio 2020

Il sistema di tutela giurisdizionale dell'Unione europea.

La Corte di giustizia dell'Unione europea: composizione, nomina dei giudici, competenze

I. Art. 13 TUE elenco istituzioni: **CGUE** (*istituzione unica articolata in più formazioni*); **diverso** art.7/220 CE.

Art. 19 TUE (già art. 220 CE): **norma generale** nel TUE con **specificazione**/dettaglio nel **TFUE** (artt. 251-281)

«1. La Corte di giustizia dell'Unione europea **comprende** la Corte di giustizia, il Tribunale (già TPG) e i tribunali specializzati. **Assicura il rispetto del diritto** nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.

Gli **Stati membri** stabiliscono i *rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva* nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione» (v. art. 4, par. 3, TUE e autonomia procedurale degli SM. V. [CG, 27 febbraio 2018, C-64/16, Associação Sindical dos Juizes Portugueses](#)).

Custode/garante del diritto; vertice del sistema, funzione sempre più nomofilattica (non solo tramite il rinvio pregiudiziale, *fabrique du droit de l'UE*, anche mediante i ricorsi diretti – v. lezione su riparto competenze).

Sentenze vincolanti.

Ruolo creativo (primato/effetto diretto/responsabilità SM per violazione diritto UE, tutela diritti fondamentali).

Ruolo integrativo (legittimazione passiva e attiva PE nei ricorsi diretti).

II. Composizione: v. art. 19, par. 2, TUE e artt. 251-257 TFUE.

«19.2. La **Corte** di giustizia è *composta da un giudice per Stato membro*. È assistita da avvocati generali.

Il **Tribunale** è *composto da almeno un giudice per Stato membro*.

I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono **scelti** tra personalità che offrano tutte le *garanzie di indipendenza* e che soddisfino le *condizioni richieste agli articoli 253 e 254* del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono nominati *di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni*. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere *nuovamente nominati*».

CG: «La Corte di giustizia è composta da *un giudice per Stato membro*».

Si esclude che il numero dei giudici possa essere superiore a quello degli SM.

«È assistita da *avvocati generali*». Anche **art. 252 TFUE** dove si specifica da “otto” avvocati generali e si aggiunge che «Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando *all'unanimità*, può *aumentare il numero* degli avvocati generali»: v. dichiarazione n. 38 allegata all'atto finale della CIG che ha adottato il trattato di Lisbona¹.

9 AG dal 1.7.2013 e 11 AG dal 7.10.2015 (v. 6 grandi SM, 5 a rotazione; con recesso del Regno Unito, gli AG a rotazione diventano 6).

«L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con *assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate* sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia dell'UE [v. art. 20, ult. comma], richiedono il suo intervento». Ricostruzione fatto e diritto. Proposta non vincolante di soluzione della controversia.

Tribunale

L'istituzione del Tribunale di primo grado è stata prevista dall'AUE ed esso è stato effettivamente introdotto nel sistema giurisdizionale comunitario con la decisione del Consiglio n. 88/951 (decisione *Beschluss*), al duplice fine di dar vita ad un *doppio grado di giudizio* e di far fronte all'*eccessivo carico di lavoro della CG* conseguente all'aumento, in senso esponenziale, del contenzioso. Nizza ha abrogato la decisione e la disciplina ivi contenuta, quanto ai profili organizzativi e alle competenze, è stata "costituzionalizzata", ovvero trasferita, dallo stesso trattato, a livello di diritto primario.

Le previsioni sulla sua composizione, organizzazione e funzionamento non coincidono del tutto con quelle della Corte CG, benché taluni profili della disciplina del Tribunale siano mutuati direttamente dalle regole dettate dal trattato con riguardo alla CG e dallo **Statuto**. Lo stesso art. 254, ult. comma, dichiara applicabili al Tribunale, salvo previsione contraria dello Statuto, le disposizioni del trattato relative alla CG.

Art. 254 TFUE, primo comma, «Il *numero dei giudici del Tribunale è stabilito dallo statuto* della Corte di giustizia dell'Unione europea. Lo statuto *può prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali*» (pochissimi casi).

Numero dei giudici del Tribunale

Sino al 2015, 1 per SM (dunque, 28). Anziché impiegare la possibilità fornita da trattato (art. 257 TFUE) di creare *nuovi organi giurisdizionali*, proposta nel 2011 di aumento di 12 unità, poi ridotto a 9 (ritenendo che meglio soddisfacesse esigenze di efficacia, urgenza, flessibilità e coerenza). Ma non accordo tra SM su ripartizione dei giudici aggiuntivi.

Così **riforma** (molto contestata) nel **2015** che prevede il raddoppio del numero dei giudici in **tre fasi**.

¹ La conferenza dichiara che se, in conformità dell'articolo 252, primo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, *la Corte di giustizia chiederà che il numero degli avvocati generali sia aumentato di tre (ossia undici anziché otto)*, il Consiglio, deliberando *all'unanimità*, approverà tale aumento. In tal caso, la conferenza conviene che la *Polonia* disporrà, come già avviene per Germania, Francia, Italia, Spagna e **Regno Unito**, di un avvocato generale permanente e non parteciperà più al sistema di rotazione, mentre l'attuale sistema di rotazione riguarderà cinque avvocati generali anziché tre.

Regolamento (UE) 2015/2422 che modifica art. 48 Statuto, che oggi prevede (i) la nomina di 12 giudici supplementari a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso (ovvero il 25 dicembre 2015); (ii) l'entrata in funzione di altri 7 giudici dal 1° settembre 2016 (in concomitanza con quello che avrebbe dovuto essere il rinnovo parziale del TFP, che viene di fatto "assorbito" nel Tribunale, nel senso che i 7 SM che avevano un giudice della loro nazionalità in carica al momento dello scioglimento del TFP hanno ottenuto il secondo giudice al Tribunale a questa data); (iii) una composizione del Tribunale pari a 2 giudici per SM a decorrere dal 1° settembre 2019 (in concomitanza con il rinnovo parziale di tale istanza giudiziaria).

A completamento di queste tre fasi – con l'uscita del Regno Unito (che non ha individuato il proprio secondo giudice, e il cui giudice in carica alla data della Brexit è cessato dalle funzioni) e in assenza di ingressi di nuovi SM – il numero dei giudici del Tribunale è pari a 54.

III. Nomina: v. art. 19, par. 2, TUE e 253-254 TFUE.

Giudici CG e Trib. e avvocati generali dai governi degli SM di comune accordo, con mandato (rinnovabile) di sei anni.

Di fatto, ogni SM indica un giudice della propria nazionalità e, ad oggi, nessun paese dell'UE ha voluto privarsi di questa facoltà, tanto da potersi ormai parlare di una prassi consolidata al riguardo. Ciò consente la contestuale presenza, nella formazione della CG, di tutte le tradizioni giuridiche rinvenibili nell'UE, ma rischia di dare alla composizione dell'istituzione (garante dell'autonomia dell'ordinamento UE, anche e soprattutto nei confronti degli SM) un (quanto meno apparente) carattere di rappresentanza nazionale. È così espressamente stabilito dall'**art. 18, ultimo comma, Statuto** – proprio per garantire l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici e dei giudizi – che *la parte in un giudizio dinanzi alla Corte «non può invocare la nazionalità di un giudice, né l'assenza in seno alla Corte o ad una sua sezione di un giudice della propria nazionalità, per richiedere la modificazione della composizione della Corte o di una delle sue sezioni»*. Si tratta di una disposizione certamente originale nel contesto delle regole che governano la composizione delle corti soprannazionali (dove vige una regola opposta, di fatto giustificata dalla necessaria accettazione della giurisdizione internazionale da parte degli Stati in causa perché la stessa possa pronunciarsi), a conferma della natura peculiare della giurisdizione UE.

In passato si poteva dire che le indicazioni sulla nomina dei componenti della CG e Tribunale provenienti dai governi degli SM venivano semplicemente "ratificate" dai governi di tutti i paesi UE, con esclusione del PE da ogni possibilità di intervento su tale procedura di nomina. **Oggi, invece v. art. 255 TFUE**, secondo cui «È istituito un comitato con l'incarico di fornire *un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della CG e del Tribunale, prima che i governi degli Stati membri procedano alle nomine in conformità degli articoli 253 e 254. Il comitato è composto da sette personalità scelte tra ex membri della CG e del Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo*. Il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le regole di funzionamento di detto comitato e una decisione che ne designa i membri. Esso delibera su iniziativa del presidente della Corte di giustizia». **[Su modello di quello istituito per il TFP]**.

Oggi bando anche a livello nazionale, pre-Comitato 255 (v. [bando per giudici Tribunale, GURI 9.10.2018](#)). V. anche art. 17 della l. n. 234/2012².

Quanto ai **requisiti soggettivi**.

Giudici CG devono soddisfare per poter essere investiti del mandato sono stabiliti dall'art. 253, primo comma: «I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano *tutte le garanzie di indipendenza* e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle *più alte funzioni giurisdizionali*, ovvero che siano *giureconsulti di notoria competenza*, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 255».

Giudici Tribunale, requisiti non perfettamente coincidenti (art. 254, secondo comma): «I membri del Tribunale sono scelti tra persone che offrano *tutte le garanzie di indipendenza* e possiedano la capacità per l'esercizio di *alte funzioni giurisdizionali*. Essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui all'art. 255».

[Tribunale della funzione pubblica: composizione e nomina tribunale specializzato (già camere giurisdizionali)

Motivazione principale della creazione analoga a quella che aveva condotto alla nascita del TPG: alleggerire il carico di lavoro degli altri giudici, consentendo loro di concentrarsi su determinate materie.

² **Nomina di membri italiani di istituzioni dell'Unione europea** «1. All'atto della proposta o della designazione da parte del Governo dei membri italiani della Commissione europea, della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte dei conti europea, del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle regioni, del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti e delle agenzie dell'Unione europea, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei ne informa le Camere. 2. L'informativa di cui al comma 1 dà conto in particolare della *procedura seguita per addvenire alla proposta o alla designazione*, delle motivazioni della scelta, nonché del curriculum vitae delle persone proposte o designate, con l'indicazione degli eventuali incarichi dalle stesse svolti o in corso di svolgimento. 3. **Dopo l'effettiva assunzione delle funzioni da parte delle persone di cui al comma 1, le competenti Commissioni parlamentari possono chiederne l'audizione**. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle proposte e alle designazioni volte alla *conferma* di persone in carica».

Art. 257 TFUE: «Il PE e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono istituire tribunali specializzati affiancati al Tribunale, e incaricati di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. Il PE e il Consiglio deliberano mediante regolamenti su proposta della Comm. e previa consultazione della CG o su richiesta della CG e previa consultazione della Comm. Il regolamento sull'istituzione di un tribunale specializzato stabilisce le regole relative alla composizione di tale tribunale e precisa la portata delle competenze ad esso conferite».

Composizione: regolamento istitutivo. Mai AG. In funzione da 2005 a 2016.

Comitato ad hoc (parere, a fronte di bando di selezione pubblico a livello UE).

Nomina: requisiti soggettivi ex art. 257, quarto comma «I membri dei tribunali specializzati sono scelti tra persone che offrano *tutte le garanzie di indipendenza* e possiedano la capacità per l'**esercizio di funzioni giurisdizionali**. Essi sono nominati dal *Consiglio, che delibera all'unanimità*»].

IV. Funzionamento: regole contenute (a cascata) nel trattato, nel protocollo sullo Statuto CG allegato a trattati; valore primario; nei regolamenti di procedura: diritto derivato, uno per istanza giudiziaria; *soft law*. Diverse formazioni (sezioni a 3 e 5, grande sezione e seduta plenaria).

V. Competenze. Novità, sintesi funzioni in art. 19, par. 3, TUE + disposizioni dettaglio nel TFUE, artt. 258-280; disposizioni di ampio respiro, così come di dettaglio (ad es., art. 263, par. 6, TFUE).

«3. La Corte di giustizia dell'Unione europea **si pronuncia** conformemente ai trattati:

- a) sui *ricorsi* presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica o giuridica [spec. artt. 258-260, 263, 265, 268-340, 277];
- b) in *via pregiudiziale*, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni [art. 267 TFUE];
- c) negli *altri casi previsti dai trattati* [es. funzione pubblica 270/ compromesso 272-273; parere, funzione consultiva ex art. 218, par. 11, TFUE]».

Come per le altre istituzioni, anche per la CG e il Tribunale, sulla base di una competenza ripartita (v. lezione successiva), vale il **principio dell'attribuzione delle competenze**: solo i meccanismi di tutela giurisdizionale previsti dai trattati e nei limiti in cui previsti (artt. 258-280 TFUE).

Il **sistema di tutela giurisdizionale UE** è da sempre considerato “**completo ed effettivo**” dalla CG (v., per tutte, [sentenza 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts](#)). Spesso peraltro, come si vedrà, è la stessa CG ad aver contribuito a colmare lacune riscontrate nel sistema (si pensi, ad es., alla legittimazione passiva e attiva del PE ex art. oggi 263 TFUE). L più recente contestazione circa l'incompletezza del sistema (v. *Jego Quéré* e AG Jacobs in *UPA*: v. lezione su ricorso per annullamento) è stata superata attraverso una revisione dei trattati (a Lisbona). Proprio perché il sistema è completo ed effettivo, ogni ricorso è dotato di propria *autonomia*, ma anche di profili *connessione e reciproca integrazione, finalità comuni**.

Natura composita, tale da avvicinare la sua attività, a seconda dei casi, a quella di un tribunale internazionale (controversie tra SM ex art. 259 TFUE), di un tribunale costituzionale (controversie tra istituzioni e tra queste e gli SM ex artt. 263 e 265 TFUE), di un tribunale amministrativo (controversie in tema di legittimità degli atti o della inattività delle istituzioni in base ai medesimi articoli), di un giudice del lavoro (controversie tra i funzionari UE e le istituzioni ex art. 270 TFUE), o ancora di un tribunale arbitrale (competenza in virtù di clausole compromissorie inserite nei contratti conclusi da UE ex art. 272 TFUE ovvero in caso di controversie tra SM connesse all'oggetto del trattato ex art. 273 TFUE).

Si può parlare (soprattutto per CG) di **organo giurisdizionale polivalente**, in relazione al quale appare utile non tanto fornire una esatta qualificazione giuridica quanto distinguere, ai fini sistematici, le ipotesi in cui interviene in via **contenziosa**, per definire vere controversie (artt. 258, 263, 265, 268, 270, 271, 252, 273), e le ipotesi in cui svolge una funzione **non contenziosa**, adottando sentenze (ex art. 267) che “indirizzano” l'attività dei giudici nazionali o delle istituzioni che hanno adottato un atto di cui è dichiarata l'illegittimità.

Quindi, **strumenti di ricorso**: A) *diretti, di tipo contenzioso*; B) *indiretti, di tipo non contenzioso*.

Nella categoria *sub B*) rinvio pregiudiziale (cooperazione da giudice a giudice, procedimento incidentale nel giudizio principale che pende dinanzi all'«organo giurisdizionale» nazionale). Nella categoria *sub A*) tutti gli altri.

A tali funzioni deve **aggiungersi** quella che la CG è chiamata a svolgere ai sensi dell'art. 218, par. 11, TFUE e che costituisce una vera e propria **attività consultiva** in merito alla compatibilità con il trattato di un accordo che UE potrebbe concludere con soggetti terzi (Stati od organizzazioni internazionali) e, come tale, finalizzata ad indirizzare le istituzioni coinvolte nella stipulazione verso la corretta applicazione del diritto UE.

Distinzione delle competenze anche sulla base di **finalità/ratio** dei **meccanismi di tutela***: meccanismi finalizzati a garantire legalità ordinamento UE e legalità ordinamenti SM, ovvero **legittimità atti UE** (ricorso per annullamento ex art. 263, rinvio pregiudiziale di validità ex art. 267 TFUE, carenza ex art. 265, eccezione di inapplicabilità ex art. 277, responsabilità extracontrattuale ex artt. 268/340, funzione pubblica ex art. 270) e **legittimità atti SM** (infrazione ex artt. 258-260, rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 267).

VI. Riparto competenze (sulla base dell'art. 256 TFUE e dell'art. 51 Statuto CGUE)

CG ruolo tendenzialmente costituzionale. Tribunale ha competenza "generale", tanto che non più denominato (con Lisbona) Tribunale "di primo grado". E benché torni sostanzialmente ad esserlo con riforma (in tre fasi) del 2015.

Art. 256 TFUE «1. Il Tribunale è competente a conoscere *in primo grado* dei ricorsi di cui agli artt. 263, 265, 268, 270 e 272, ad eccezione di quelli attribuiti a un tribunale specializzato istituito in applicazione dell'art. 257 e di quelli che lo statuto riserva alla CG. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia competente per altre categorie di ricorsi [v. riforma fallita 2018/2019]

Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla CG per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto^{3*}.

2. Il Tribunale è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni dei tribunali specializzati. Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della CG, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione siano compromesse.

3. Il Tribunale è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell'articolo 267, in materie specifiche determinate dallo statuto. Il Tribunale, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, può rinviare la causa dinanzi alla CG affinché si pronunci. Le decisioni emesse dal Tribunale su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della CG, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione siano compromesse».

Art. 51 Statuto CG «In deroga alla norma di cui all'art. 256, par. 1, TFUE, sono di competenza della Corte di giustizia: a) i ricorsi, previsti agli artt. 263 e 265 TFUE, proposti da uno SM:

- i) contro un atto legislativo, un atto del PE, del Consiglio europeo o del Consiglio, o contro un'astensione dal pronunciarsi di una o più di tali istituzioni, salvo che si tratti: - di decisioni adottate dal Consiglio ai sensi dell'art. 108, par. 2, III c., TFUE; - di atti del Consiglio adottati in forza di un suo regolamento concernente misure di difesa commerciale ai sensi dell'art. 207 TFUE; - di atti del Consiglio con cui quest'ultimo esercita competenze di esecuzione ai sensi dell'art. 291, par. 2, TFUE.
 - ii) contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi della Commissione ai sensi dell'art. 331, par. 1, TFUE;
- b) i ricorsi, previsti agli artt. 263 e 265 TFUE, proposti da un'istituzione dell'Unione contro un atto legislativo, un atto del PE, del Consiglio europeo, del Consiglio, della Commissione o della BCE, o contro un'astensione dal pronunciarsi di una o più di dette istituzioni;
- c) i ricorsi, previsti all'art. 263 TFUE, proposti da uno Stato membro contro un atto della Commissione relativo alla mancata esecuzione di una sentenza pronunciata dalla Corte ai sensi dell'art. 260, par. 2, II c., o par. 3, II c., TFUE». (riforma 2018/2019)

Ricapitolando... Tribunale in primo grado

- Ricorsi ex artt. 263, 265, 268, 272 promossi da p.f. e p.g.; oggi (da fine 2016) anche tutti i ricorsi ex art. 270;
- ricorsi ex artt. 268 e 272 promossi da SM;
- ricorsi promossi da SM ex artt. 263 e 265 avverso: (1) decisioni adottate dal Consiglio ai sensi dell'art. 108, par. 2, III c., TFUE; (2) atti del Consiglio in forza di un suo regolamento concernente misure di difesa commerciale ai sensi dell'art. 207 TFUE; (3) atti del Consiglio con cui quest'ultimo esercita competenze di esecuzione ai sensi dell'art. 291, par. 2, TFUE; (4) atti della Commissione (ad eccezione di atti/astensioni ai sensi dell'art. 331, par. 1, TFUE, che sono di competenza della CG, al pari delle decisioni - solo ricorso ex art. 263 - di esecuzione di sentenze ex art. 260, par. 2, II c., o par. 3, II c., TFUE); (5) atti/omissioni di altri istituzioni/organi/organismi UE che siano impugnabili.

Tribunale giudicava in sede di impugnazione delle decisioni emesse in primo grado da tribunali specializzati. Le decisioni del Tribunale in sede di impugnazione potevano essere eccezionalmente oggetto di riesame da parte della CG.

Al Tribunale potrebbe essere devoluta competenza pregiudiziale (con possibilità di riesame delle sue decisioni da parte della CG e possibilità che esso stesso si spogli di una specifica controversia e la trasferisca, mediante rinvio, alla CG). Così competenza per altre categorie di ricorso (art. 256, par. 1, TFUE).

CG in primo ed unico grado:

- procedura di infrazione (artt. 258-260 TFUE);
- ricorsi promossi da istituzioni ex artt. 263, 265, 268, 272 TFUE;

³ *Filtro per l'impugnazione delle decisioni del Tribunale (a partire da riforma dello Statuto 2018/2019, in vigore dal 1° maggio 2019). V. art. 58 bis Statuto: «L'esame delle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale aventi a oggetto una decisione di una commissione di ricorso indipendente di uno dei seguenti uffici e agenzie dell'Unione è subordinato alla loro ammissione preventiva da parte della Corte di giustizia: a) Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale; b) Ufficio comunitario delle varietà vegetali; c) Agenzia europea per le sostanze chimiche; d) Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea. La procedura di cui al primo comma si applica altresì alle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale aventi a oggetto una decisione di una commissione di ricorso indipendente, istituita dopo il 1° maggio 2019 nell'ambito di ogni altro ufficio o agenzia dell'Unione, che deve essere adita prima di poter proporre un ricorso dinanzi al Tribunale. L'impugnazione è ammessa, in tutto o in parte, in osservanza delle modalità precisate nel regolamento di procedura, quando essa solleva una questione importante per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. La decisione relativa all'ammissione o meno dell'impugnazione deve essere motivata ed è pubblicata».

- ricorsi promossi da SM *ex artt.* 263 e 265: (a) contro un atto legislativo, un atto del PE, del Consiglio europeo o del Consiglio, o contro un'astensione dal pronunciarsi di una o più di tali istituzioni; (b) contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi della Commissione ai sensi dell'art. 331, par. 1, TFUE; (c) i ricorsi, previsti all'art. 263 TFUE, proposti da uno Stato membro contro un atto della Commissione relativo alla mancata esecuzione di una sentenza pronunciata dalla Corte ai sensi dell'art. 260, par. 2, II c., o par. 3, II c., TFUE.
 - Controversie *ex art.* 273 TFUE (non menzionate da art. 256 TFUE).
 - Competenza (ad oggi) esclusiva: rinvio pregiudiziale (benché possibile trasferimento a Tribunale + riesame e rinvio).
- In sede di impugnazione, avverso le decisioni emesse dal Tribunale in primo grado* (+ riesame).